



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016

## Art. 4

### Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Versione in vigore dal 25 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

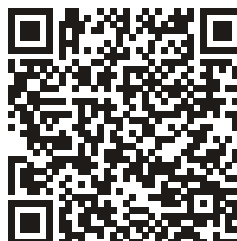
|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 |
| Estremi       | Legge 5 giugno 2020, n. 66                                                                                                                                      |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020                                                                                                                           |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2020/art-4-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it